



Prot. n. 2372
del 22/05/2018

Via Roma, 14 – Tel. 0775/520213 – Fax 0775/520582

IMU 2018 - AVVISO COMODATO D'USO



Si informano i contribuenti che, ai fini IMU, è stata introdotta una forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile.

Il Comodato è possibile solo tra figli e genitori .Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha disposto:

- la **riduzione al 50% della base imponibile** per un solo immobile (ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,) concesso in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che lo utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

1. il **CONTRATTO dev'essere REGISTRATO**;

Inoltre un contratto registrato ha valore dal giorno indicato dal contratto e quindi se dalla data di stipula del contratto di comodato si è protratto per almeno 15 giorni del mese, il mese in questione è considerato per intero ai fini della riduzione. Se invece il comodato si è protratto per meno di 15 giorni nel mese, il beneficio parte dal mese successivo.

2. il **comodante NON DEVE POSSEDERE ALTRI IMMOBILI in Italia** (ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato);

N.B. Come specificato dal MEF nella nota esplicativa , prot. N. 2472 del 29.01.2016, poiché la base imponibile TASI è la stessa dell'IMU, la riduzione vale anche ai fini TASI.

Per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione.

Per chi ha già un contratto di comodato stipulato precedentemente che rispetta le condizioni viste deve fare solo dichiarazione al Comune.

Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno. Se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto.

Casi di non applicabilità della riduzione:

- Se si possiedono 3 (o piu') immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione;
- Se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione;
- Se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione;
- Se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione;
- Se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione;

Trivigliano, _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. RAFFAELLE ALLOCCA